

Causa T-169/89

Erik Dan Frederiksen contro Parlamento europeo

« Dipendenti — Annullamento di una promozione — Annullamento di una decisione di rigetto di una candidatura »

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 11 dicembre 1991 1404

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Ricorso — Interesse ad agire — Ricorso proposto da un candidato ad un posto vacante contro la nomina di un altro candidato — Ricevibilità — Presupposti — Possibilità oggettiva per il ricorrente di essere nominato (Statuto del personale, artt. 90 e 91)*
 2. *Dipendenti — Assunzione — Avviso di posto vacante — Oggetto — Esame delle candidature alla luce dei requisiti prescritti — Potere discrezionale dell'amministrazione — Limiti — Osservanza delle condizioni poste dall'avviso di posto vacante (Statuto del personale, art. 4)*
 3. *Dipendenti — Promozione — Potere discrezionale dell'amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti (Statuto del personale, art. 45)*
-
1. Se è pur vero che un dipendente, candidato ad un posto vacante, non ha alcun interesse legittimo a sentire annullare la nomina di un altro candidato ad un posto vacante al quale egli stesso non può validamente aspirare, diversa è l'ipotesi in cui il dipendente soddisfatti i requisiti dall'avviso di posto vacante e vanta meriti tali da consentirgli di accedere al posto in questione.
 2. La funzione essenziale di un avviso di posto di vacante è quella di informare gli interessati nel modo più esatto possibile

circa la natura dei requisiti necessari per l'assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l'opportunità di presentare la propria candidatura. L'avviso di posto vacante costituisce così l'assetto legale che l'autorità che ha il potere di nomina impone a sé medesima, cosicché se essa riscontra, in sede di esame delle candidature, che le condizioni stabilite dall'avviso erano più rigorose di quanto non lo richiedesse l'organizzazione del servizio, ha la facoltà di iniziare un nuovo procedimento di promozione, revocando l'avviso originale e sostituendolo con un altro modificato.

3. Per valutare l'interesse del servizio nonché i meriti da prendere in considerazione nell'ambito della decisione di promozione prevista all'art. 45 dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina gode

di un ampio potere di valutazione e, in questo campo, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall'amministrazione, quest'ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.

Al riguardo, l'esercizio del potere discrezionale rimesso all'autorità che ha il potere di nomina presuppone lo scrupoloso esame dei fascicoli di candidatura ed il coscienzioso rispetto delle condizioni stabilite nell'avviso di posto vacante, essendo tale potere discrezionale controbilanciato dall'obbligo di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi pertinenti di ciascuna candidatura.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
11 dicembre 1991 *

Nella causa T-169/89,

Erik Dan Frederiksen, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, assistito dall'avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

* Lingua processuale: il francese.